



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al n° 32122 / 2020 R.G., promossa da:

DIGITALGO S.P.A. (cod. fisc. 02927500542)

col procuratore domiciliatario avv. LIANTONIO DOMENICO

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro:

FUSION MOBILE VALUE LTD (cod. fisc. NON INDICATO)

col procuratore domiciliatario avv. RODI FLAVIO

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

L'attore opponente chiede la compensazione delle spese e conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:

“1) in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile l'avversa richiesta monitoria, stante la previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto (“Consultancy Agreement”); 2) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria sottesa ed emesso in assoluta assenza dei presupposti di legge, anche in ordine alla prova del credito; 3) nel merito, rigettare le avverse richieste di pagamento perché infondate in fatto ed in diritto; 4) ...”;

Il convenuto opposto aderisce alle eccezioni dell'opponente e quindi conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:



“disporre la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente concessione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Collegio Arbitrale da nominare secondo quanto previsto dall’art. 11 del Consultancy Agreement”

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC consegnata il 14/09/2020 da "domenico.liantonio@pec.lslex.com" a "antonello.lupo@firenze.pecavvocati.it", l’attrice si opponeva al decreto ingiuntivo N° **8608/2020**, emesso per la somma di € 75.000 oltre accessori e spese, eccependo preliminarmente l’improcedibilità o improponibilità o inammissibilità del ricorso per ingiunzione, alla luce della clausola compromissoria di cui all’ art. 11 del consultancy agreement. Parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile l’avversa richiesta monitoria, stante la previsione della clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto (“Consultancy Agreement”); 2) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria sottesa ed emesso in assoluta assenza dei presupposti di legge, anche in ordine alla prova del credito; 3) nel merito, rigettare le avverse richieste di pagamento perché infondate in fatto ed in diritto; 4) con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite nella misura massima prevista dal vigente tariffario”.

Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 4 marzo 2021 contestando incidentalmente nel merito le difese dell’opponente, alla cui eccezione preliminare peraltro dichiarava di aderire. Parte convenuta quindi concludeva chiedendo: *“disporre la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente concessione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Collegio Arbitrale da nominare secondo quanto previsto dall’art. 11 del Consultancy Agreement”*.

All’udienza di prima comparizione, tenuta in forma scritta il 24.3.2021, veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni.

All’udienza del 28/04/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando ai termini per le conclusionali e le repliche.

Il giudice pronuncia pertanto questa sentenza.



I motivi della decisione

Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 1, sentenza n. 8166 del 28/7/1999; Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 22433 del 21/9/2018), è pur vero che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, senonché, per il caso di opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola (come appunto avviene nel caso qui esaminato) la medesima clausola impone al giudice di dichiarare nullo il decreto opposto, ciò che implica la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri in applicazione della clausola 11.

Da tali considerazioni (oltre che dall'adesione espressa della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice opponente) discende la revoca del decreto opposto siccome nullo. Spetterà poi alle parti l'onere di instaurare il giudizio arbitrale.

Le spese di lite, come richiesto dall'eccipiente, devono essere interamente compensate.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

1. accoglie l'opposizione proposta dall'attrice DIGITALGO S.P.A.;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo numero 8608/2020, pubblicato il 3 luglio 2020, siccome nullo;
3. compensa interamente, fra l'attrice e la convenuta opposta FUSION MOBILE VALUE LTD, le spese di lite della presente fase d'opposizione.

Così deciso il giorno 29 aprile 2021 dal tribunale di Milano.

Il giudice
Roberto PERTILE

